

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Visti la L. 21.12.2012, n. 247 ed i relativi Regolamenti di Attuazione emanati dal Consiglio Nazionale Forense;

Visti, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32 L. 21.12.2012, n. 247;

Visto l'art. 24, comma 3, L. 21.12.2012, n. 247;

Visto l'art. 29, comma 1, lett. b), L. 21.12.2012, n. 247;

Visti i vigenti Codici Deontologici Forensi, italiano ed europeo;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241

Visto il DPR 24.11.1971, n. 1199

Visto il DPR 28.12.2000, n. 445

Vista la proposta di adozione del presente regolamento, redatta a cura dei Consiglieri avv. Stefania Vecchio, avv. Federico Acocella e avv. Angela Ferrara;

Sentita la relazione del Consigliere avv. Federico Acocella;

Viste e valutate le osservazioni presentate dai Consiglieri avv. Cecchino Cacciatore, avv. Valerio Iorio, avv. Brunella De Maio, Carmen Maria Piscitelli, avv. Clementina Tozzi, avv. Giovanni Allegro e avv. Luigi Palmieri;

Considerato l'esito delle discussioni consiliari così come risultanti dal Registro dei verbali delle adunanze del Consiglio esistente presso la Segreteria dell'Ordine;



Adotta il seguente

Regolamento interno

composto dai seguenti articoli:

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Art. 3 - Ordine Circondariale ed elezione dei componenti del Consiglio

Art. 4 - Organi dell'Ordine

Art. 5 - Organi del Consiglio

Art. 6 - Il Presidente

Art. 7 - Il Consigliere Segretario

Art. 8 - Il Consigliere Tesoriere

Art. 9 - Collegio dei Revisori

Art. 10 - Presidente Emerito

Art. 11 - Codice Deontologico Interno

Art. 12 - Adunanze del Consiglio

Art. 13 - Norme procedurali

Art. 14 - Procedure di rilievo disciplinare

Art. 15 - Deleghe – Commissioni

Art. 15 bis - Referenti per materia

Art. 15 ter - Particolari deleghe del Presidente

Art. 16 - Incarichi, nomine e scelte



- Art. 17 - Onorificenze
- Art. 18 - Diritto all'accesso
- Art. 19 - Norma di rinvio
- Art. 20 - Regime transitorio
- Art. 21 - Modalità telematiche

ART. 1 - Disposizioni generali

1. Il regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno si ispira ai principi costituzionali che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, in quanto Ente Pubblico Non Economico, così come stabilito dall'art. 24, comma 3, L.P.F. 247/2012: esso, per quanto la legge consente, regola l'attività del Consiglio dell'Ordine forense di Salerno, nel suo status e nella sua funzione.

ART. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, L.P.F. 247/2012 nell'esercizio del principio di libertà e di autoregolamentazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche con particolare riferimento ad alcune delle attività relative alle funzioni assegnate dall'art. 29 L.P.F. e alla altre Leggi Speciali all'Ordine Circondariale, anche al fine di garantire le altre attività



imposte dalla normativa di settore e/o ritenute convenienti ed opportune.

2. In ogni caso, il Consiglio e l'Ordine circondariale perseguono gli obiettivi di garantire il rispetto dei principi previsti dalla L.P.F. n. 247/2012 e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

ART. 3 - ORDINE CIRCONDARIALE ED ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

1. Presso il Tribunale di Salerno in via Dalmazia, Palazzina A della Cittadella Giudiziaria e presso il Tribunale di Salerno Palazzo di C.so Garibaldi n. 182 e' costituito l'Ordine degli Avvocati di Salerno, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. L'Ordine degli Avvocati di Salerno assume anche la carica e le funzioni di Ordine Distrettuale della Corte d'Appello di Salerno, cui fanno parte di diritto l'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e l'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania.



3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
4. Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno è in corso di costituzione il Comitato pari opportunità.

ART. 4 - ORGANI DELL'ORDINE

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
 - a) l'assemblea degli iscritti, disciplinata dall'art. 27 LPF 247/2012;
 - b) il consiglio, disciplinato, anche nella sua composizione, dall'art. 28 LPF 247/2012;
 - c) il presidente;
 - d) il segretario;
 - e) il tesoriere;
 - f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

ART. 5 - ORGANI DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio, che dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno, è composto, alla data attuale, da ventuno membri, atteso che l'Ordine degli Avvocati di Salerno conta fino a cinquemila iscritti.



2. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Può eleggere, altresì, il vice presidente, sussistendo la condizione di cui all'art. 28, comma 9, L.P.F. 247/2012.
3. A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.
4. Per quanto non indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 28 LPF 247/2012.
5. La carica di consigliere e' incompatibile con quella di Consigliere Nazionale, di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, nonche' di membro di un Consiglio Distrettuale di Disciplina.
6. Il Collegio dei Revisori costituisce organo tecnico necessario.
7. Il Presidente rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni assegnate dalla legge e dai regolamenti.
8. In sua vece, o per delega espressa, tutte le funzioni sono espletate dal Vice Presidente, nel rispetto delle attribuzioni ex LPF 247/2012, ove i componenti eletti del Consiglio esercitino la facoltà di cui all'art. 28, comma 9, L.P.F. 247/2012.



9. Il Consigliere Segretario cura tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti per il funzionamento della Segreteria e del Consiglio, verificando le funzioni e le attività di tutto il personale, oltre alle altre assegnategli dalla Legge.

10. Il Consigliere Tesoriere adempie alle incombenze di carattere finanziario e contabile, avvalendosi della struttura contabile del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

11. Tutti gli organi stabiliti dalla LPF hanno le firme depositate in Banca.

12. Il Dirigente e/o il Funzionario più alto in grado dell'Ordine sovrintende alla corretta gestione di tutti i servizi dell'Ordine e alla gestione del personale ed assicura la necessaria collaborazione della struttura amministrativa alle funzioni dei Consiglieri dell'Ordine, attuando le modalità operative più efficaci ed efficienti. 13. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni dettate dalla Legge.

ART. 6 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Ordine Circondariale e l'Ordine Distrettuale.

2. Presiede al coordinamento del lavoro del Consiglio e, quindi, degli Uffici e delle Commissioni. Elabora temi da sottoporre all'esame dell'Assemblea.



3. Cura i rapporti con il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa di Assistenza e Previdenza Forense, il coordinamento tra i Consigli degli Ordini del Distretto, con l'Unione degli Ordini degli Avvocati della Campania ed i rapporti con il Consiglio Distrettuale di Disciplina, quelli con la Magistratura e con tutti gli altri Uffici ed, in particolare, con la Conferenza Permanente della Corte d'Appello di Salerno. Tale cura potrà essere delegata a singoli Consiglieri e/o a gruppi di Consiglieri, per singolo affare, ferma restando la disciplina dell'esternazione di volontà del Presidente e del Consiglio secondo lo schema tipico.

4. Cura altresì i rapporti con le associazioni forensi, sia maggiormente rappresentative sia di rilevanza e/o interesse locale, e con tutte le altre associazioni e formazioni culturali e socio-politiche.

ART. 7 - IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario svolge le funzioni assegnategli dalla L.P.F. n. 247/2012.

2. Coordina le mansioni, le prestazioni, l'attività del personale, riguardo al quale, referente è il dirigente e/o il Funzionario più alto in grado dei servizi.

2. Istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Consiglio e collabora con il



Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno a cui trasmette senza indugio le richieste provenienti dai Consiglieri, istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento, cancellazione e ne cura la pubblicazione dell'Albo.

3. Sovrintende alla collaborazione che il personale di Segreteria deve garantire ed attuare nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine nello svolgimento del mandato ricevuto.

4. Il Consigliere Segretario, nello svolgimento delle sue funzioni, può con proprio atto monocratico e/o con successiva ratifica consiliare, designare e/o delegare, stabilmente per tematiche specifiche e/o di volta in volta per singolo affare, uno o più Consiglieri alla cura dell'istruttoria e/o della proposta procedimentale, ferma restando la sua esclusiva legittimazione ad esternare la volontà dell'Ente e titolarità delle funzioni.

ART. 8 - IL CONSIGLIERE TESORIERE

1. Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni assegnategli dalla L.P.F. n. 247/2012.

2. Presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e programmando le uscite. E' destinatario delle richieste che tutti gli altri Uffici possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alla politica delle spese del Consiglio. Redige ogni anno i progetti di bilancio (ed i progetti della relativa relazione)



da sotto porre all'esame del Consiglio ed alla approvazione dell'Assemblea.

3. Cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva nel rispetto delle norme di cui alla Legge e cura i rapporti con il Collegio dei Revisori.

4. Il Consigliere Tesoriere, nello svolgimento delle sue funzioni, può con proprio atto monocratico e/o con successiva ratifica consiliare, designare e/o delegare, stabilmente per tematiche specifiche e/o di volta in volta per singolo affare, uno o più Consiglieri alla cura dell'istruttoria e/o della proposta procedimentale, ferma restando la sua esclusiva legittimazione ad esternare la volontà dell'Ente e titolarità delle funzioni.

Art. 9 - Collegio dei Revisori

1. Esso costituisce, ai sensi dell'art. 24 LPF 247/2012 organo dell'Ordine Circondariale.

2. In conformità all'art. 31 LPF 247/2012:

- a) il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal Presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili;
- b) i revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte consecutive;



c) il Collegio, che e' presieduto dal piu' anziano per iscrizione, verifica la regolarita' della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

3. In ragione delle funzioni assegnate dalla Legge collabora con l'Ufficio di Tesoreria.

Art. 10 - Presidente Emerito

1. Gli Avvocati che hanno svolto la funzione di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, cessati dall'Ufficio, possono assumere il titolo onorifico di Presidente emerito su proposta motivata del Consiglio, che può intervenire senza limiti di tempo.

Art. 11 - Codice Deontologico Interno

1. Premessa la essenziale osservanza dei doveri, dei divieti, delle preclusioni e delle incompatibilità previsti dalla Legge, della L. 241/2012 e dei vigenti Codici Deontologici Forensi (italiano ed europeo), il regolamento ribadisce la autonomia del Consiglio e dei suoi componenti anche nella sua peculiarità ambientale e territoriale, che può ispirare, di volta in volta, doveri o divieti specifici, purché non in contrasto con norme imperative.

2. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primo di ciascuno dei componenti dello stesso, con particolare riferimento allo svolgimento ed al compimento, entro il



termine ex art. 2 L. 241/90 e/o entro quello diverso stabilito con regolamento, delle deleghe e dei procedimenti assegnati; alla presenza durante le sedute consiliari ed all'obbligo di comunicare a mezzo posta elettronica certificata e/o altro mezzo di comunicazione idonea, entro l'inizio della seduta consiliare eventuali documentati impedimenti.

3. A cura del Consigliere Segretario saranno pubblicati nell'istituendo portale trasparenza del sito istituzionale dell'Ordine i dati relativi alla presenza ed alla partecipazione dei singoli componenti alle adunanze del Consiglio.

4. - Mensilmente ed in tempo utile dovrà essere comunicata, a cura della Segreteria dell'Ordine, ai Consiglieri - con qualsivoglia mezzo idoneo - l'indicazione dei turni di disponibilità che ciascun consigliere (esclusi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere) è chiamato a prestare nei locali dell'Ordine dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

5. Ciascuno dei Consiglieri è chiamato ad evitare, impedire, rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali dell'organo Collegiale.

6. In particolare, il Regolamento ribadisce il dovere di rifiuto di incarichi professionali conferiti ai Consiglieri da Magistrati del Circondario durante il mandato, fatte salve le eccezioni di legge.



Ciascun Consigliere è facultato a rinunciare espressamente anche a quelli in precedenza ricevuti laddove si determini autonomamente e discrezionalmente in tal senso, anche per opportunità, salvo giusta causa e/o pregiudizio per la parte assistita.

7. Alla prima seduta consiliare successiva all'approvazione del presente regolamento, ciascun Consigliere dell'Ordine renderà a verbale di adunanza la dichiarazione oggetto della presente disposizione.

8. I Consiglieri dell'Ordine, secondo quanto previsto dall'art. 69 del vigente Codice Deontologico Forense, devono adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

Art. 12 - Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 15 giorni.

2. La convocazione ha luogo con invio a mezzo pec ai Consiglieri, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno. Nei casi urgenti può essere convocato in qualsiasi momento e senza alcuna formalità. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà, per situazione e/o eventi eccezionali ed imprevedibili, per il Consiglio stesso di deliberare lo stato di convocazione permanente, che non può avere durata superiore al perdurare dell'evento eccezionale e/o imprevedibile.



3. Ciascun Consigliere ha il dovere di informarsi in ordine ai punti posti all'Ordine del Giorno delle sedute consiliari, al fine di partecipare alle discussioni consiliari e di rendere il relativo apporto partecipativo, anche con scritti e documenti.
4. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente, al Consigliere Segretario e/o al Vice Presidente che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Ordine.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza presiede il Vice Presidente; poi, nell'ordine in caso di impedimento, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo. Laddove il Consigliere Segretario assuma la presidenza della seduta, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere con minor anzianità di iscrizione all'Albo.
6. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. La distribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente. Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto, stando in piedi per rispetto dell'Istituzione ed utilizzando un tono di voce moderato, tale da non recare intralcio al corretto svolgimento dell'adunanza. Il Presidente ed i Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta, dopo che il



Presidente abbia concesso la parola; devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verificano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e restituendola al Consigliere deputato a parlare. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamare al regolamento o alla durata dell'intervento. Ogni intervento deve avere riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione. E' fatta in ogni caso salva la possibilità di rappresentare ed esporre problematiche e/o questioni indifferibili ed urgenti, che verranno trattate ed annotate all'argomento "varie ed eventuali".

In caso contrario, il Presidente richiama il Consigliere al rispetto del regolamento, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare l'intervento. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della funzione affidatagli dal Foro. Qualunque comportamento del singolo Consigliere che dovesse turbare il corretto svolgimento delle adunanze, impedendone la prosecuzione, potrà essere sanzionato dal Presidente attraverso l'allontanamento del Consigliere dall'aula consiliare e, in caso di rifiuto, con la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente.



Qualora il numero delle questioni sia tale da non consentirne una ponderata delibazione da parte del Collegio nella tornata prefissata, quelle pervenute per ultimo e/o non urgenti saranno inserite nell'ordine del giorno della prima adunanza utile successiva.

Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di preventiva convocazione ove siano presenti tutti i Consiglieri o nel numero legale siano compresi Consiglieri non regolarmente convocati.

9. Nel corso di ogni adunanza il Consigliere Segretario ovvero il Direttore della Segreteria dell'Ordine e/o altro dipendente della stessa, annota i dati, i fatti, gli atti, su apposito brogliaccio, così come stabilito dal Consiglio nella tornata dal 30.07.2019. La redazione del verbale dell'adunanza avviene in modo sintetico. Le annotazioni provvisorie vengono utilizzate, poi, dall'Ufficio di Segreteria per la redazione del processo verbale formale e



--

definitivo, che, una volta approvato nella tornata consiliare immediatamente successiva, viene inserito nell'apposito Registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e dai Consiglieri che, eventualmente, ed in qualsiasi modo, abbiano contribuito alla redazione laddove ciò sia ritenuto necessario. Ogni relazione e/o proposta dei Consiglieri Relatori potrà essere allegata, debitamente sottoscritta, al verbale della riunione medesima.

Il verbale è letto ed approvato nella adunanza immediatamente successiva, con le eventuali osservazioni che i Consiglieri hanno facoltà di inserire. Ciò varrà anche quando saranno attivate le modalità di registrazione delle sedute consiliari, stabilite nella tornata del 30.07.2019.

10. Il Presidente determina, di volta in volta, il metodo di votazione, tranne i casi in cui la Legge ne prescriva uno specifico.

11. I Consiglieri relatori dovranno inserire nel fascicolo - ove possibile ma non obbligatoriamente - una breve relazione con proposte e suggerimenti. A tal fine i Consiglieri relatori potranno adempiere anche a mezzo invio p.e.o., assicurandosi che tutti i componenti ne abbiano accusato ricevuta. In ogni caso, il consigliere relatore svolgerà una relazione orale al Consiglio nella trattazione del punto all'O.D.G. che sarà sintetizzata a verbale, formalizzando



la relativa proposta deliberativa, ferma restando sempre la possibilità di allegare relazione/proposta sottoscritta.

12. I verbali delle adunanze consiliari saranno resi pubblici per estratto, nel rispetto della normativa in tema di privacy, non appena sarà operativo l'attivando portale trasparenza sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.

13. I Consiglieri sono tenuti al riserbo su tutte le pratiche delle quali siano a conoscenza in relazione al loro ufficio, sulle relazioni, discussioni e votazioni. E' vietata qualsiasi forma di registrazione e di riproduzione, audio, fotografica e/o similare, dei lavori consiliari e delle pratiche assegnate a ciascun Consigliere, pena la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina, senza espressa autorizzazione del Presidente o di altra carica.

14. E' altresì vietata la diffusione, non concordata con il Consiglio nella sua composizione collegiale, dei lavori e delle determinazioni consiliari, ad opera di uno o più componenti, con ogni mezzo di diffusione, anche a mezzo carta stampata, social network e similari.

15. I rapporti con gli Organi di Stampa sono tenuti dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere e/o da singoli Consiglieri su autorizzazione presidenziale e/o consiliare.



16. Fermo il dovere di partecipare per ciascun Consigliere alle sedute consiliari ed i requisiti di validità delle adunanze consiliari, ciascun componente si impegna a partecipare alle sedute relative ai procedimenti di contestazione delle morosità ex art. 29 LPF 247/2012, la cui assenza potrà essere considerata giustificata solo per impedimento documentato e comunicato fino al giorno dell'adunanza.

17. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, in occasione dei procedimenti dell'assunzione degli impegni solenni degli avvocati e dei praticanti abilitati ed in ogni altra occasione che il Consiglio stesso ritenga necessaria e/o opportuna la massima partecipazione degli iscritti e trasparenza. Nelle sedute pubbliche del Consiglio ed in sua presenza viene indossata la toga dagli avvocati secondo i rispettivi usi.

Art. 13 - NORME PROCEDIMENTALI

1. Tutte le procedure attivate e tutti i procedimenti attivati d'ufficio e/o su istanza di parte si svolgono secondo le modalità previste dalle norme vigenti, osservando altresì le seguenti regole procedurali e sostanziali ex L. 241/90, DPR 1199/1971, DPR 445/2000.

2. All'atto dell'inizio del procedimento il Presidente provvede alla sua assegnazione ad un Consigliere delegato per i relativi adempimenti: l'assegnazione può essere fatta globalmente con riferimento a



procedure per materia o che dovranno svolgersi in un determinato periodo.

3. Il Consigliere delegato assume la funzione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge.

4. Le comunicazioni che devono essere fatte agli interessati dovranno osservare le forme di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui agli artt. 10 e 10bis della stessa Legge.

5. Il Consigliere delegato riferisce al Consiglio nel più breve termine possibile e comunque entro il termine di conclusione del relativo procedimento ex art. 2 L. 241/90 e/o altro stabilito con Regolamento, salve le ipotesi di sospensione e/o di interruzione del detto termine, al fine dell'adozione delle relative determinazioni, che stabilirà in tale sede modalità di comunicazione agli interessati stessi.

6. Laddove un'istanza sia stata indirizzata e/o presentata all'Ordine degli Avvocati di Salerno e questo non sia l'Amministrazione competente, il Consigliere delegato e/o istruttore dovrà, ai sensi e per gli effetti, degli artt. 2 della DPR 1199/1971 e del DPR 445/2000 costituenti norme generali dell'azione amministrativa, rimettere la



• •

delega ricevuta al Presidente dell'Ordine, affinché disponga la trasmissione all'Organo e/o all'Ufficio competente.

7. Il Presidente, o in sua vece il vicepresidente, potrà richiedere periodicamente informazioni sullo stato delle pratiche assegnate ai singoli Consiglieri e sulle ragioni che ne hanno protratto la loro definizione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 2bis L. 241/90.

Art. 14 - Procedure di rilievo disciplinare

1. Fermo il disposto degli artt. 29, comma 1, lett. f, 50 e 51, L. 21.12.2012, n. 247 e dei Regolamenti CNF 31.01.2014, n. 1 e 21.02.2014, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, le questioni di rilievo disciplinare, delle quali i Consiglieri vengano comunque a conoscenza, direttamente o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine durante i procedimenti assegnati, devono formare oggetto di rituale comunicazione diretta al Presidente dell'Ordine per il seguito di competenza ai sensi della L.P.F. e dei richiamati Regolamenti CNF in materia.

2. Laddove emergano rilievi penali, è parimenti sussistente tale obbligo di trasmissione diretta al Presidente dell'Ordine per il successivo inoltro alla competente Procura della Repubblica. La trasmissione al Presidente dell'Ordine potrà avvenire anche durante la relazione e/o discussione nelle sedute consiliari.



Art. 15 - Deleghe/Commissioni

1. Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla Legge a singoli organi (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori), il Consiglio si avvale della attività di commissioni e di deleghe conferite con atto del Presidente, eventualmente ratificate in sede consiliare alla prima seduta utile successiva alla designazione monocratica.
2. Con riferimento a ciascuna funzione assegnata all'Ordine circondariale dall'art. 29 LFP e dalle altre leggi speciali ed, in maniera ampia, con riferimento alla attività del Consiglio, nonché per le singole occasionali situazioni di interesse per l'Ordine, Il Presidente in attuazione delle determinazioni del Consiglio istituisce Commissioni di lavoro, anche permanenti.
3. Le singole Commissioni sono costituite da un numero variabile di componenti non inferiore a tre, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni – salvo documentato e giustificato motivo, con possibilità di modifiche e/o integrazioni in ogni momento. La designazione è sempre fatta dal Consiglio su proposta del Presidente.
4. I componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine, in



ragione della loro specifica competenza, attitudine, disponibilità, con i soli limiti dell'insussistenza di alcun potere di manifestare la volontà dell'Ente all'esterno e di quelli stabiliti dall'art. 32 LPF e fermi l'obbligo di riservatezza ed il divieto di diffusione di cui innanzi.

5. Tali Commissioni sono sempre espressioni del Consiglio e ne costituiscono articolazione interna. Esse possono avere compiti e finalità consultive, non vincolanti, istruttorie, conoscitive e referenti, di proposta e mai potere deliberativo in conformità all'orientamento espresso dal CNF (cfr. parere 17 luglio 2015, n. 73), con riferimento a specifici settori di attività del Consiglio, svolgendo funzioni strumentali, tese all'alleggerimento dei lavori del Consiglio e favorendo la specializzazione e la razionalizzazione degli stessi.

6. Il lavoro delle commissioni è coordinato dal Consigliere designato, regolarmente colui che gode di una maggiore anzianità di iscrizione, il quale le presiede e ne risponde al Consiglio ed al quale riferisce per le deliberazioni da assumere, ferme le responsabilità dei singoli componenti, anche ai sensi degli artt. 2 e 2bis L. 241/90. Il Consigliere coordinatore è il responsabile del procedimento, anche ai fini delle necessarie comunicazioni.

7. Il Presidente ed il Consigliere Segretario fanno parte di diritto di tutte le Commissioni. Il Consigliere Tesoriere fa parte di diritto delle



Commissioni i cui lavori prevedano, anche astrattamente, la valutazione di impegni di spesa.

Art. 15 bis - Referenti per materia

1. Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Consiglio, su proposta del Presidente, può deliberare la nomina di uno o più Consiglieri referenti per il rispettivo settore o materia.
2. I referenti per settore o per materia si coordinano con il Presidente nello svolgimento del relativo incarico e riferiscono periodicamente il Consiglio per ogni opportuna valutazione o deliberazione, costituendo allo scopo gruppi di lavoro.

Art. 15 ter - Particolari deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri. I singoli Consiglieri, contattati per una manifestazione di qualsivoglia natura, debbono senza remore comunicarlo al Presidente.
2. La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio.



3. Nell'espletamento della delega, il Consigliere e/o l'iscritto non Consigliere hanno il dovere di manifestare opinioni non contrastanti con le posizioni ufficiali del Consiglio stesso. E' inopportuna la spendita della funzione di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati in occasione di manifestazione politiche e/o di stampo prettamente politico.

Art. 16 - Incarichi, nomine e scelte

1. La nomina o la scelta di avvocati, per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche solo rappresentativa, quando non sia disciplinata per legge, deve avvenire, da parte del Consiglio dell'Ordine, sulla base dei criteri oggettivi e nel rispetto dei principi pubblicistici della par condicio, della massima partecipazione e di rotazione, nonché del rispetto di genere, ferma la specifica competenza professionale riconosciuta in virtù di titoli legalmente attribuiti e la comprovata esperienza professionale nei limiti in cui tali requisiti siano necessari per iscriversi in appositi Albi e/o Elenchi.

2. Laddove l'Ordine degli Avvocati di Salerno sia evocato in giudizio e/o sia interessato ad instaurare e/o intervenire, ad adiuvandum e/o ad opponendum, in un giudizio per il perseguimento e per la tutela delle finalità ex art. 29 LPF, l'incarico difensivo potrà essere affidato anche ad uno o più Consiglieri, il cui mandato sarà necessariamente a titolo gratuito, dandone espressa indicazione nella deliberazione



di incarico e adeguata pubblicità. Laddove il giudizio comporti la vittoria delle spese, le relative somme saranno destinate alle finalità di assistenza alternativa (c.d. Fondo Clemente Mauro).

3. Le delibere del Consiglio riguardanti le suddette scelte o nomine, saranno rese pubbliche.

4. Se la funzione, l'incarico, l'impegno e l'attività sono retribuiti, la scelta non può mai cadere su Consiglieri, salvo che l'incarico sia ad essi riservato ovvero che sia indifferente rispetto alla funzione svolta.

5. In virtù del principio di autotutela, il Consiglio può in ogni caso a posteriori rivalutare la legittimità della nomina ed adottare le deliberazioni conseguenti.

Art. 17 - Onorificenze

1. Fermo quanto previsto per la figura del Presidente Emerito, all'atto del compimento del cinquantesimo, del sessantesimo e/o frazione successiva anno di iscrizione all'Albo, gli Avvocati saranno insigniti di un riconoscimento stabilito dal Consiglio, durante formale cerimonia.

2. All'esito degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense per ciascun anno, il Consiglio premierà i primi cinque graduati per punteggio, con il riconoscimento stabilito dal Consiglio della consegna di una toga, durante formale cerimonia.



3. L'Ordine, con separata deliberazione, ripristinerà il Premio Cilento ed il Premio Iannicelli, aventi ad oggetto le simulazioni di processo, rispettivamente, penale e civile. Si riserva, su autorizzazione della Assemblea, di istituire un apposito Premio simile in materia di processo amministrativo.

4. Il Consiglio può sempre sottoporre all'Assemblea degli Iscritti di stabilire ulteriori onorificenze, nei limiti del bilancio.

Art. 18 - Diritto all'accesso

1. L'accesso ai documenti, formati e/o detenuti dal Consiglio e posti a fondamento di sue deliberazioni, nonché alle stesse deliberazioni, è consentito nel rispetto degli artt. 24 e ss L. 241/90, artt. 1 e ss. DPR 184 /2006 e dell'art. 5 D.Lgs 33/2013.

2. L'accesso ai documenti a disposizione dei Consiglieri dell'Ordine è sempre consentito in ragione delle deleghe presidenziali assegnate ed affidate a ciascun singolo Consigliere ed in ogni caso in ragione del munus ricevuto.

3. Costituisce presupposto legittimante l'esercizio del diritto ostensivo dei Consiglieri la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato del Consigliere configurandosi come funzionale allo svolgimento dei propri compiti. Tale presupposto costituisce, al contempo, limite allo stesso, conformemente ai principi stabiliti dalla A.G.A. in materia di accesso



ex art. 43 T.U. 267/00 (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 02.01.2019, n. 12; id. 26.09.2000, n. 5109).

A ciascun Consigliere non è attribuito un diritto di accesso meramente esplorativo e/o ripetitivo in ragione del sol fatto di rivestire detta carica istituzionale, bensì, strumentalmente, tale diritto é riconnesso all'esercizio delle funzioni che ciascun Consigliere svolge all'interno del Consiglio di cui fa parte. Il diritto d'accesso del Consiglio costituisce pertanto espressione del principio di finalizzazione dell'accesso e ciascuna istanza e/o richiesta deve muovere da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'adunanza consiliare o del munus ricevuto.

Tutte le istanze e le richieste d'accesso dei Consiglieri devono essere rivolte al Presidente del Consiglio e/o al Consigliere Segretario, cui spetta il dovere di verificarne la conformità al presente regolamento.

4. Restano fermi i casi di esclusione dell'accesso agli atti nei confronti di tutti i soggetti richiedenti, sanciti dalla normativa in vigore.

5. Sono inammissibili domande e/o richieste aventi finalità meramente esplorative ovvero che ostacolino il regolare svolgimento delle attività dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.

Art. 19 - Norma di rinvio



1. Riguardo alle materie già trattate e disciplinate da Regolamenti "interni", questo Regolamento ad essi integralmente si riporta, così come per quanto non previsto rinvia ai Regolamenti di CNF di attuazione della L.P.F..

ART. 20 - REGIME TRANSITORIO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in sede consiliare, ferma restando la natura meramente ricognitiva delle disposizioni che positivizzano le prassi amministrative già in essere.


ART. 21 - MODALITA' TELEMATICHE

Le funzioni dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ed, in particolare, quelle assegnate dall'art. 29 LPF 247/2012 al Consiglio sono svolte in presenza, fermo restando il ricorso alle e l'incentivazione delle modalità informatiche.

L'Ordine degli Avvocati, infatti, realizza la semplificazione amministrativa per i Consiglieri, per gli iscritti e per i cittadini attraverso il ricorso alle modalità digitali e/o informatiche, fermi restando gli obblighi di riservatezza e curando in ogni caso la privacy dei soggetti interessati.

Approvato nella tornata consiliare del 17.12.2020

Il Cons. Segretario p.t.
Avv. Valerio Torio



Il Presidente p.t.
Avv. Silverio Sica

